

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 marzo 2021, presso la sede di ANM S.p.A., si sono incontrati, in video conferenza secondo le direttive regionali e nazionali:

ANM: Sigg.ri Alimena, Busco e Ferrara;

FILT CGIL: Sig. Guadagno;

FIT CISL: Sig. Pavia;

UILTrasporti: Sigg.ri Riccio e Pagano;

UGLFNA: Sig. Sgariglia

Nell'incontro odierno le Parti, ritenendo che la solidarietà collettiva tra dipendenti rappresenti un utile strumento di valorizzazione della partecipazione dei lavoratori e di miglioramento della qualità di lavoro, finalizzato, tra l'altro, alla tutela dell'occupazione, al miglioramento, a livello organizzativo e produttivo, del benessere aziendale e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in considerazione delle istanze sindacali intervenute da tempo sull'argomento, tenuto anche conto delle proposte avanzate in materia dal Comitato Pari Opportunità, si incontrano per definire l'applicazione dell'istituto delle ferie solidali, come disciplinato dall'art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n.151, che dispone quanto segue:

“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, le Parti concordano di istituire il Fondo Ferie Solidali, secondo le modalità di seguito riportate:

Art. 1 Decorrenza.

Il presente accordo ha efficacia dopo 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore, nelle more che la contrattazione nazionale di categoria stabilisca norme puntuali sulla fattispecie, e potrà essere oggetto di eventuali revisioni dopo un periodo sperimentale di 10 mesi dalla firma.

Entro il 30.11 c.a. le Parti si incontreranno per la valutazione della fase sperimentale.

Art.2 Finalità ed obiettivi.

L'istituto delle ferie solidali va nella direzione della solidarietà tra colleghi a supporto dei lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, anche maggiorenni, ed i coniugi, affetti dalle patologie, previste dall'art. 1 – c. 4 – dell'AN 19.09.2005.

Art.3 Condizioni per la cessione e fruizione di ferie solidali per assistenza a figli e coniugi

3.1 Condizioni per la cessione delle ferie solidali

Il personale ANM può volontariamente cedere in via prioritaria le giornate di ferie maturate e non ancora godute aggiuntive rispetto a quelle irrinunciabili e non cedibili, come previsto dal D.lgs 8 aprile 2003, n. 66, che rientrino nella propria disponibilità, fino ad un massimo di 10 giorni complessivi, per ciascun anno.

I dipendenti, su base volontaria, entro e non oltre il 31.01 di ogni anno, potranno manifestare all'Azienda, con apposita comunicazione scritta, corredata da fotocopia di documento di identità, la propria disponibilità a cedere, un numero prestabilito di giorni di ferie che non potrà superare il limite già indicato al comma precedente

In considerazione dell'avvio della presente fase sperimentale, tale manifestazione dovrà avvenire, per l'anno in corso, entro e non oltre il 31.03 c.a., secondo quanto previsto al precedente capoverso

3.2 Condizioni per la richiesta delle ferie solidali

Al fine dell'attuazione dell'istituto il personale ANM che si trovi nelle condizioni di necessità di cui in premessa può avanzare all'Azienda la richiesta, reiterabile, di utilizzo di ferie solidali, per un massimo di 10 giornate rinnovabili e comunque non superiore a 30 giornate nell'anno solare, per ciascun anno, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità per i casi di cui al precedente punto 2, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

Nel caso di richiesta di dipendenti coniugi, l'istanza e la correlata fruizione potrà essere effettuata alternativamente e comunque nel limite massimo complessivo tra entrambi i genitori di cui al precedente capoverso.

La fruizione delle ferie solidali dovrà avvenire entro e non oltre 2 mesi dalla data di richiesta e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno; detta fruizione, resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi o permessi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Valutazione delle richieste

ANM, ricevuta la richiesta e la relativa documentazione e valutata con la massima tempestività la sussistenza delle condizioni normative e di quelle definite nel presente accordo, nel limite della disponibilità del Fondo Ferie Solidali, autorizzerà il dipendente alla fruizione dei giorni di ferie solidali.

Verrà data evidenza nel cedolino paga mensile, con apposita voce, le ferie solidali godute e le ferie solidali cedute.

Art. 5 Termine della sperimentazione

In caso di chiusura della sperimentazione, le giornate rimaste disponibili e non fruite, verranno accantonate e rese disponibili fino ad esaurimento.

Art.4 Sicurezza dei dati

ANM, informa che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

ANM emanerà comunicato al personale col quale saranno illustrate le modalità operative convenute nel presente accordo corredata da idonea modulistica aziendale.

ANM

OO.SS.

NOTA A VERBALE

Le OO.SS, nel sottoscrivere il presente accordo, ritengono necessario, in riferimento al punto 2, estendere l'istituto delle ferie solidali, evitando discriminazioni tra il personale, anche per

l'assistenza, nei casi previsti dalla norma, di familiari di primo grado quali compagno/compagna convivente. Inoltre, si chiede che le suddette ferie possano essere fruito anche direttamente dal personale nelle condizioni di cui all'art. 1 – c. 4 – dell'AN 19/09/2005.